

*Dovere di lealtà e probità della parte e compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c.*

Tribunale di Verona, 13 aprile 2015. Estensore Massimo Vaccari.

**Contegno della parte vittoriosa che, dopo aver riconosciuto una circostanza, la nega in comparsa conclusionale – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussiste – Possibilità di compensazione delle spese del giudizio – Sussiste**

*Il contegno della parte, vittoriosa nel giudizio, consistito nel negare tardivamente (in comparsa conclusionale) una circostanza particolarmente rilevante ai fini della decisione, che in precedenza aveva espressamente riconosciuto, integra quella violazione al dovere di lealtà e probità che ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti (il principio è stato affermato in una causa, diretta ad accertare la responsabilità di un veterinario per negligenza nella cura di alcuni cuccioli di alano, in cui il convenuto nel corso del giudizio aveva espressamente riconosciuto che gli stessi erano deceduti mentre in comparsa conclusionale aveva negato la circostanza).*

*(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)*

Tribunale di Verona  
Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

Come da memoria ex art. 183, VI comma n.1, c.p.c B. A. ha convenuto in giudizio davanti alla sezione distaccata di Legnago di questo Tribunale il veterinario T. S., in qualità di direttore sanitario della clinica veterinaria C. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e morale che ha assunto di aver subito a seguito del decesso di otto cuccioli di alano che erano stati dati alla luce dalla cagna di propria proprietà, di nome Lampedusa, a seguito di parto cesareo praticato dallo stesso T. in data 8 gennaio 2009.

A migliore illustrazione delle proprie ragioni l'attrice ha esposto che:

- il primo cucciolo era morto a distanza di poche ore dalla nascita, il

secondo dopo ventiquattro ore e gli altri decessi siano erano susseguiti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro;

- nonostante ella, in due successive occasioni, avesse portato i cuccioli che

erano in vita in quel momento al T. affinché li visitasse egli non lo aveva fatto e nella prima occasione aveva imputato la causa della morte degli animali alla fame e nella seconda aveva prescritto per quelli ancora in vita dei medicinali non risolutivi;

- dopo il decesso dell'ottavo cucciolo la B. aveva contattato per

telefono un altro veterinario, il dott. L. R., che aveva ipotizzato che gli animali potessero essere affetti da herpes canina e aveva suggerito un esame apposito per riscontrarlo, oltre a fornire indicazioni sulle cure da praticare;

- alla successiva, accurata visita il suddetto specialista aveva prescritto ai

tre cuccioli un antiparassitario che aveva salvato i tre animali e l'esame dallo stesso disposto sulla cagna aveva confermato la diagnosi predetta

A detta dell'attrice il convenuto non aveva svolto nessuna indagine approfondita sulle cause del malessere dei cuccioli nè tantomeno aveva prescritto delle terapie adatte a curarlo, sebbene avesse avuto ben presente le precarie condizioni di salute della loro madre e la malattia fosse stata agevole da individuare come aveva dimostrato.

I convenuti si sono costituiti ritualmente in giudizio e hanno resistito alle domande avversarie soprattutto in punto di fatto.

Conclusa l'istruttoria e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trasferita alla sede centrale di questo Tribunale in seguito alla soppressione della sezione distaccata di Legnago.

Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti, la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata per la decisiva considerazione che la B. non ha fornito la necessaria dimostrazione della causa della morte degli otto cuccioli dati alla luce dalla cagna di cui era proprietaria.

Va innanzitutto chiarito che la circostanza dell'effettivo decesso dei cuccioli non è controversa, dal momento che il convenuto l'ha contestata solo in comparsa conclusionale mentre in precedenza l'aveva espressamente riconosciuta (si vedano i punti 20 e 21 della narrativa della comparsa di costituzione e risposta e pag. 7 terz'ultimo periodo di tale atto).

E' altrettanto incontroverso che nessuno dei cuccioli venne sottoposto ad autopsia, sebbene tale accertamento avrebbe consentito di accertare la causa della loro morte come il dott. R. aveva segnalato alla B., allorquando era stato da lei interpellato nelle circostanze esposte in atto

di citazione, come egli stesso ha precisato, in qualità di c.t di parte attrice, nelle osservazioni alla ctu svolta nel corso del giudizio.

Si noti che l'attrice non ha nemmeno chiesto di dimostrare quali fossero stati i sintomi che gli animali presentavano nei momenti o nei giorni che precedettero i loro decessi, dal momento che non ha formulato capitoli di prova al riguardo, cosicchè non è possibile stabilire se essi avessero coinciso o meno con quelli che manifestavano i tre cuccioli che furono visitati dal R. (in particolare temperatura corporea bassa, astenia, feci liquide di colore giallo verdastro). Conseguentemente non è nemmeno possibile dedurre da tali loro condizioni che, al pari di quelli sopravvissuti, essi fossero stati affetti da herpes canina (quest'ultima circostanza invero può desumersi dall'esito delle analisi del sangue al quale fu sottoposta la loro madre che è stato prodotto sub 5 dalla attrice).

In difetto della prova delle predette circostanze, non si può escludere che la causa del decesso degli animali potesse essere stata diversa da quella sopra indicata, tenuto conto che lo stesso dott. R. ha chiarito, nelle osservazioni alla relazione del ctu, che l'herpes virus poteva essere stata solo una di esse.

In particolare non si può escludere che la loro morte sia stata determinata da fattori ambientali, che costituiscono una delle cause più frequenti di mortalità neonatale degli animali domestici, o da una loro debolezza di costituzione o anche da cause diverse per gli uni e per gli altri.

E' probabile peraltro che proprio la debolezza dei cuccioli possa essere stata la causa della prima delle morti, atteso che essa si verificò a distanza di poche ore dalla nascita mentre può escludersi un nesso tra i decessi e la patologia all'apparato urinario dalla quale era stata affetta la madre, dopo che il ctu ha negato che essa avesse interferito con la sua gravidanza (vedi dichiarazioni rese dal ctu in sede di chiarimenti all'udienza del 29 giugno 2009).

A fronte della impossibilità di stabilire il motivo del decesso dei cuccioli non è possibile valutare se nella condotta del dott. T. siano ravvisabili i profili di negligenza ed imperizia richiamati dalla attrice, anche a voler ritenere dimostrato che egli avesse rivisti in clinica gli animali dopo la loro nascita nelle due occasioni riferite dalla B. giacchè, come si è detto, non sono note le condizioni in cui essi si presentavano in quei momenti

Sul punto occorre peraltro evidenziare un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testi di parte attrice (testi T. e B.) e quelle dei testi di parte convenuta (testi N. e C.), favorevoli rispettivamente alla prima e alla seconda, che non è risolvibile privilegiando le une piuttosto che le altre.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'evidenziata contraddittorietà del comportamento processuale del convenuto, palesatasi nel negare tardivamente una circostanza particolarmente rilevante quale quella del decesso dei cuccioli, che in precedenza aveva espressamente riconosciuto, integra quella violazione al dovere di lealtà e

probità che ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle della espletata ctu che vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda di parte attrice e compensa tra le parti le spese di lite.

Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata ctu.

Verona 13 aprile 2015